

Comune di Bologna Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

Estratto dalla quarta relazione annuale Maggio 2007/Aprile 2008 dell'attività dell'Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Recenti riforme legislative, come è noto, hanno introdotto la possibilità di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province o i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

Infatti a norma dell'art. n.54 del D.L.vo 28 agosto 2000 il giudice di pace può applicare, a richiesta dell'imputato, la pena come descritta e il giudice monocratico, a seguito dell'emanazione della recente legge in materia di stupefacenti può, ai sensi dell'art. 73 comma V bis l. 21.02.2006 n.49, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, nel caso di reati di cui all'art. n.73 comma 5, commessi da persone tossicodipendenti o da assuntori di sostanze stupefacenti e psicotrope, qualora non debba concedere la sospensione condizionale della pena, sostituire pene detentive e pecuniarie con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. n.54 sopra citata.

Il D.M. 26 marzo 2001 prevede all'art. n.2 comma 1 che l'attività non retribuita a favore della collettività debba svolgersi sulla base di convenzioni con il Ministero di Giustizia o su delega di questo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti gli enti nominati.

Di recente una convenzione in questo senso è stata stipulata dal Presidente del Tribunale di Roma e dal Sindaco di Roma.

In considerazione dell'importanza della applicazione della pena suddetta, che introduce forme nuove di sanzione, capaci di riparare la collettività e anche di avere una finalità deflattiva rispetto all'ingresso in carcere di persone che necessitano interventi di sostegno, come nel caso di quanto previsto dalla legge in materia di stupefacenti, considerato il tempo già trascorso dall'entrata in vigore delle suddette normative la Garante il 25 settembre 2007 ha scritto alle autorità competenti (Al Presidente del Tribunale di Bologna Dottor Bruno Berlettano, Al Procuratore della Repubblica Dottor Enrico Di Nicola, Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello Dottor Francesco Pintor, Al Presidente dell'Ufficio dei Giudici di Pace Dottor Mario Luigi Cocco, Al Presidente della Giunta Regionale Dottor Vasco Errani, All'Assessore alle politiche sociali Dott.ssa Adriana Scaramuzzino, Al Dirigente del settore Coordinamento sociale e salute Dottor Raffaele Tomba) di avviare ogni opportuna iniziativa perché possa essere stipulata apposita convenzione secondo il disposto del D.M. 26 marzo 2001 cit., affinché tali pene possano essere in effetti irrogate.

In data 8 aprile 2008 è stata stipulata un'importante convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di Bologna (in considerazione del fatto che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2006, ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni), e la Provincia di Bologna. con delibera n. 187 - i.p. 1419/2008 - tit./fasc./anno 6.1.2.0.0.0/2/2008 (Prot. n. 150393/2008 del 08/04/2008). La convenzione ha durata di un anno dalla data di firma da parte della Provincia di Bologna e del Tribunale di Bologna e non comporta oneri finanziari per la Provincia di Bologna.

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 co. 2-3-4 del citato decreto legislativo.



Comune di Bologna Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

La Provincia di Bologna si impegnerà a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni pratiche per il personale delle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Sarà di fatto vietato all'ente corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta e sarà obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riquardo alla responsabilità civile verso i terzi.

L'Amministrazione provinciale avrà l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificatati motivo, non si reca nel luogo dove doveva svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuti di prestare le attività di cui incaricato, ecc.).

I soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati dovranno redigere, terminata l'esecuzione delle pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto da condannato.

L'Assessorato Servizi alla Persona e alla Comunità prevederà l'inserimento di n. 2 condannati nell'arco dei 12 mesi, in particolare:

- 1 persona all'Istituto Gianfranco Minguzzi In tale ambito l'attività che svolgerà il condannato sarà di supporto amministrativo, organizzativo,.
- 1 persona all'Istituzione Villa Smeraldi. In tale ambito l'attività che svolgerà il condannato sarà di supporto alla manutenzione del verde.

L'importante passo avanti segnato da questa Convenzione, nella direzione dell'applicazione del D.L.vo 28 agosto 2000, porta ad auspicare una analoga presa di direzione anche da parte degli altri enti locali, anche su richieste specifiche degli organi giudiziari, come espressamente richiesto e sollecitato nelle lettere che l'Ufficio del Garante ha inviato in data 15 aprile 2008 alle autorità competenti.

Bologna, 30 Aprile 2008